



Schema di Convenzione

Progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare “BIODI.VE.”

TRA

Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore della Direzione agroalimentare dott., che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901- (C. F. 80007580270) a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del veneto n 328 del 21 marzo 2018;

E

Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, di seguito denominata Veneto Agricoltura, e rappresentata dal Direttore dell’Agenzia ing. con sede legale in Viale dell’Università n. 14 35020, Legnaro (PD) (C.F. 92281270287 P. Iva 05026970284).

PREMESSO CHE

- l’art. 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”, stabilisce che l’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, ed in particolare in materia di biodiversità agraria;
- con legge del 1° dicembre 2015, n. 194, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali –MIPAAF - ha stabilito i principi per l’istituzione di un sistema nazionale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario dal rischio di estinzione e di erosione genetica;
- il decreto interministeriale del 9 febbraio 2017, approvato di concerto dal MIPAAF, Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare e Ministero dell’economia e delle finanze, ha individuato le modalità di funzionamento del “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;
- in particolare, l’art. 4 del decreto sopra citato ha disposto che le azioni sostenute dal fondo, con le risorse disponibili per le annualità 2015 e 2016, siano realizzate attraverso progetti regionali o interregionali predisposti e gestiti dalle Regioni, e conseguentemente liquidati dopo la presentazione delle spese sostenute dai suddetti progetti;
- La Direzione regionale Agroalimentare, competente in materia di biodiversità, ha provveduto prima a redigere e poi a trasmettere al MIPAAF, entro il 31 ottobre 2017 (termine ultimo per la presentazione dei progetti), il progetto regionale sulla biodiversità



di interesse agricolo ed alimentare “BIODI.VE.”, di durata biennale, da svolgere in convenzione con Veneto Agricoltura;

- la deliberazione della Giunta regionale, n. 328 del 21 marzo 2018, ha approvato il progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare “BIODI.VE”;

- il progetto approvato dalla Giunta regionale ha previsto la spesa complessiva di euro 72.400,00 modulata su due anni;

- il progetto approvato viene modulato mediante realizzazione di attività ed interventi diversificati raggruppati nei tre Work Package (WP) principali sotto indicati:

WP a3 = attività propedeutiche all’iscrizione di razze venete di avicoli al Registro anagrafico nazionale – costo previsto euro 10.000,00

WP a6 = attività correlate alle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare - costo previsto euro 30.400,00

WP a7 = animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare - costo previsto euro 32.000,00;

- i costi e le tempistiche relativi ai vari WP sono da ritenersi indicativi, pertanto nel corso del progetto potranno esserci eventuali variazioni e/o correzioni nei tempi e negli importi tra le azioni sopra descritte.

Per quanto sopra espresso le parti concordano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione, in attuazione del punto 6. della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 328 del 21 marzo 2018, disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare e Agenzia Veneta per l’innovazione del settore primario “Veneto Agricoltura” per l’attuazione del progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare “BIODI.VE”, svolto in collaborazione con Veneto Agricoltura.

Articolo 2 - Spesa prevista del Progetto

La spesa prevista per la realizzazione del progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare “BIODI.VE” viene fissata in euro 72.400,00.

Articolo 3 - Trasferimento delle risorse

La Regione si impegna a finanziare le spese per le attività di Veneto Agricoltura per la realizzazione del progetto nel modo seguente:

- l’importo, pari a euro 58.000,00, verrà erogato alla sottoscrizione della Convenzione nel corrente esercizio finanziario

- l’importo rimanente di euro 14.400,00 verrà erogato a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione complessiva del progetto, a conclusione dello stesso e su presentazione di apposita rendicontazione come richiesta dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali che finanzia l’iniziativa.

Articolo 4 - Competenze di Veneto Agricoltura

Veneto Agricoltura si impegna ad attuare il progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare “BIODI.VE”, come approvato dalla DGR n. 328/2018.

Veneto Agricoltura si impegna, inoltre nel caso di presentazione dei risultati conseguiti in maniera pubblica nonché in caso di redazione di pubblicazioni -previo accordo- a citare gli estremi del progetto e a riportare il logo ed i riferimenti della Giunta Regionale - in quanto ente finanziatore.



bb8eb96b



Articolo 5 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha efficacia dall'approvazione del Progetto biennale di cui alla DGR n. 328 del 21 marzo 2018 fino alla conclusione del progetto stesso prevista il 31.12.2019.

Articolo 6 - Controllo e varianti

La Regione mantiene il controllo e la direzione sull'affidamento dell'incarico in modo costante e continuativo per tutta la sua durata relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività richieste con progetto.

La Regione potrà richiedere varianti, rispetto a quanto convenuto con il presente atto, ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in relazione alle esigenze di attuazione del progetto o richieste dal MIPAAF.

Articolo 7 - Norme in materia di affidamento lavori e incarichi

Nel caso di acquisizione di collaborazioni esterne, di consulenze e di fornitura di beni e servizi non disponibili, Veneto Agricoltura si impegna a rispettare le condizioni e le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di beni e servizi, nonché quelle relative alle consulenze esterne.

Articolo 8 - Altre clausole contrattuali e controversie

La Regione mantiene il controllo sull'affidamento dell'incarico in modo costante e continuativo per tutta la sua durata relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività.

Veneto Agricoltura esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni.

La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienze, la Regione intimerà Veneto Agricoltura di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle clausole contrattuali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 328 del 21 marzo 2018.

Articolo 9 - Sottoscrizione

La presente convenzione composta da n. 5 pagine e da n. 8 articoli viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..

L'imposta di bollo dovrà essere assolta da Veneto Agricoltura come previsto dal DPR 642/72.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Agricoltura



bb8eb96b

